

CONTRATTO

TRA

ART SHOW di Arturo Morano, con sede legale in Messina, via Nazionale n. 47 – Galati Marina, P. Iva 02896240831, in seguito per comodità indicata come PRODUZIONE, da una parte.

E

Comune di Pietra Ligure, con sede legale in P.zza Martiri Libertà, 30 - 17027 PIETRA LIGURE (SV), Partita IVA: 00332440098 - Codice Fiscale: 00332440098, Sdi: UF4M5X, Rappresentato dalla dott.ssa Sandra Perego in qualità di Dirigente Area Amministrativa, e per brevità chiamato, d'ora in poi, GESTIONE dall'altra.

SI STABILISCE DI COMUNE ACCORDO QUANTO SEGUE:

Art.1) La GESTIONE scrittura dalla PRODUZIONE lo Show comico musicale "**NINO FRASSICA (elemento d'obbligo) & LOS PLAGGERS BAND TOUR 2000/3000**" da effettuarsi c/o Teatro Guido Moretti di Pietra Ligure (SV), l'**08.05.2026**.

La PRODUZIONE avrà altresì la facoltà di scegliere a proprio giudizio il repertorio e le modalità di esecuzione. L'ingresso per assistere allo spettacolo è a pagamento, spettacolo incluso in abbinamento per la Stagione Teatrale 25/26, e di totale competenza della GESTIONE, alla Produzione saranno assegnati **n.15 omaggi**, che sarà tenuta a restituirli qualora non venissero utilizzati entro il 07.05.2026.

La Gestione dovrà inviare entro il 31.12.2025 la determina di impegno di spesa.

Art.2) Lo spettacolo avrà la durata di 100 minuti circa ed inizierà salvo diversi accordi alle **ore 21.00 circa**. Lo spettacolo non potrà essere oggetto di ripresa televisiva né di registrazione audio, salvo diverso accordo con la PRODUZIONE. La PRODUZIONE consente i tre minuti di ripresa video, come previsto per diritto di cronaca.

Art.3) La GESTIONE si impegna a fornire gli **impianti audio – luci e backline**, come da scheda tecnica allegata facente parte del presente contratto, fornendo un'adeguata e professionale assistenza tecnica composta da: n. 1 fonico di sala, n. 1 assistente fonico di sala, n. 1 fonico di palco, n. 1 datore luci, n. 1 ass.te di palco garantendo altresì l'effettuazione di un adeguato sound check (dalle ore 18.00 alle ore 20.00 e comunque prevedendo min. 2 ore).

Infine, si stabilisce che durante le suddette prove la GESTIONE consentirà l'accesso al Palco solo ed esclusivamente agli addetti ai lavori muniti di pass e che le altre attività non possano in alcun modo interferire con le prove.

Art.4) La GESTIONE si impegna a mettere a disposizione della PRODUZIONE un palco 10x12m già allestito all'arrivo dello staff artistico alle 17.30 circa. La GESTIONE allestirà n. 2 **camerini** attrezzati per artisti retropalco e provvederà al seguente **catering** come da scheda tecnica: a titolo esemplificativo n. 10 asciugamani, n. 20 bottiglie acqua minerale (naturale e frizzante) da ½, succhi di frutta e snack x n. 9/10 pp.

Art.5) La GESTIONE si impegna ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e ad espletare a proprio carico e costo tutte le pratiche per il permesso SIAE per gli spettacoli **Codice Opera Sezione DOR 933103A FRASSICA SHOW TOUR 2000|3000** e ad inviare il borderò all'indirizzo mail torrisifabrizio@libero.it.

Inoltre eventuali costi relativi ai Vigili del Fuoco sono interamente a carico della GESTIONE.

Art.6) La GESTIONE fornirà un carico di energia elettrica adeguato con allaccio sotto il palco. Nel caso in cui non fosse disponibile tale energia elettrica sul posto, la GESTIONE si impegna a fornire a proprie spese un gruppo elettrogeno insonorizzato e funzionante.

Art.7) La GESTIONE per tutto quanto attiene il presente contratto, si impegna a versare alla PRODUZIONE la somma di **€ 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00)** escluso IVA 10% alle seguenti modalità:

- Saldo pari a **€ 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00)** escluso IVA 10% entro e non oltre il 04.06.2026 tramite bonifico bancario intestato a ART SHOW di Arturo Morano - Iban: IT91F0306903220100000009127 Banca Intesa Sanpaolo, dietro emissione di regolare fattura elettronica.

Inviando la distinta via mail a info@artshowproduzioni.com. Contestualmente alla firma del contratto la GESTIONE si impegna ad informare la PRODUZIONE su eventuali **codici (CIG,CUP,ecc)** da inserire in fattura e di **comunicare esigibilità Iva** della GESTIONE.

Art.8) La GESTIONE si occuperà a proprie spese **dell’Ospitalità per 8/9 pp**: n. 1 jr.suite + n.1/2 DUS + 6 singole in Hotel 4 stelle. La GESTIONE si occuperà a proprie spese anche del **transfert di n. 2/3 persone** da e per l’aeroporto/stazione e degli spostamenti interni da e per l’hotel, da e per la location.

Art.9) La PRODUZIONE, in proprio o tramite terzi, si riserva la facoltà di allestire nella zona limitrofa all’ingresso del pubblico n. 1 stand adibito alla commercializzazione e del merchandising. Pertanto la GESTIONE garantisce fin d’ora che tale vendita possa avvenire nella location secondo le modalità concordate con la PRODUZIONE.

Art.10) Per tutti gli autoveicoli dello staff, la GESTIONE autorizza la sosta nelle adiacenze del palco o nel **parcheggio predisposto** (anche in Hotel). La Gestione, dovrà comunicare alla Produzione se la location dello spettacolo o l’hotel si trovano in zone ztl o a traffico pedonale e provvedere alle **autorizzazioni** per il transito di tutti i veicoli dello Staff.

Art.11) La parte inadempiente pagherà all’altra, a titolo di penale, una somma pari al cachet concordato, eccettuati i casi di forza maggiore e di malattia certificata.

Le parti rinunciano alla richiesta di ogni altra somma per risarcimento di ulteriori danni.

Art.12) La GESTIONE è l’unico responsabile dell’evento per quanto riguarda le autorizzazioni e le licenze necessarie per la realizzazione degli spettacoli o dei rapporti verso i terzi, e declina ogni responsabilità del PRODUTTORE, salvo quelle già previste in precedenza, per imprevisti e inconvenienti tali da non consentire il regolare svolgimento degli show: in questo caso alla PRODUZIONE spetterà il 100 % del cachet pattuito.

Art.13) Nel caso di malattia o infortuni dell’Artista documentati, prima di arrivare sul posto le parti si impegnano a rinunciare a richieste di risarcimento, e la PRODUZIONE dovrà procedere alla restituzione delle eventuali somme anticipate (acconto e saldo, sono esclusi i rimborsi delle spese logistico / organizzative) dalla GESTIONE, fermo restando che qualora ci fosse la possibilità, in accordo comune, la Produzione può valutare la possibilità di uno spostamento della data, compatibilmente agli impegni dell’ARTISTA o proporre un altro artista e spettacolo in sostituzione da sottoporre al parere favorevole della GESTIONE. Qualora i casi di malattia o infortunio dell’artista dovessero verificarsi sul posto, la GESTIONE si impegna a rimborsare le eventuali spese alla PRODUZIONE sostenute per l’arrivo della compagnia in loco, dietro presentazione di documenti di spesa, le parti si impegnano a rinunciare a richieste di risarcimento.

Art. 14) Per sopraggiunti ed imprevisti impegni radiofonici, cinematografici e televisivi di Nino Frassica, la presente scrittura sarà ritenuta nulla a tutti gli effetti. La PRODUZIONE dovrà restituire l’eventuale acconto alla GESTIONE o può valutare la possibilità di uno spostamento della data, compatibilmente agli impegni dell’ARTISTA o proporre un altro artista e spettacolo in sostituzione da sottoporre al parere favorevole della GESTIONE, le parti si impegnano a rinunciare a richieste di risarcimento danni o rimborso spese sostenute.

Art.15) Se lo spettacolo avrà luogo in locale all’aperto ed il maltempo dovesse impedirne fin dall’inizio l’esecuzione, alla PRODUZIONE spetterà il 50 % del cachet pattuito. Se il maltempo a spettacolo iniziato dovesse impedire il prosieguo, alla PRODUZIONE spetterà il 100 % del cachet pattuito. Resta inteso che in caso di maltempo, la GESTIONE può provvedere eventualmente a far svolgere lo spettacolo in un luogo al chiuso, fermo restando la garanzia alla PRODUZIONE di effettuare le prove e il soundcheck alle stesse condizioni.

Art.16) Il presente accordo essendo effettuato ad “intuitus personae”, non potrà essere ceduto a terzi, né in toto né in parte.

Art.17) La GESTIONE o chi per essa si obbliga ai fini pubblicitari e promozionali, ad utilizzare il solo marchio che sarà trasmesso dalla PRODUZIONE. La comunicazione al pubblico di eventuali annullamenti o spostamenti sarà definita dalla PRODUZIONE. Ogni altro tipo di pubblicità dovrà essere concordato per iscritto dal PRODUTTORE, il quale darà l’eventuale consenso solo per iscritto. Ogni altro utilizzo improprio del

nome o riferimenti non autorizzati saranno perseguiti ai termini di legge e comporteranno l'annullamento dello spettacolo e il pagamento di una penale pari al 100% del cachet pattuito oltre i danni maggiori.

Art.18) NORME PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19

Alla luce delle norme indette dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica del Covid 19 si stabilisce che:

- ogni onere di tipo strutturale, tecnico, organizzativo ed economico relativo alle misure di prevenzione e/o contenimento del COVID - 19 relativo alla conduzione del Teatro/ Location resta ad esclusivo carico della GESTIONE e dovrà essere adempiuto entro la data di svolgimento delle diverse attività previste all'art 1). Il mancato adempimento del suddetto onere non potrà ingenerare responsabilità civile e/o penale in capo all'Artista;

- il rispetto e/o mantenimento di ogni misura di prevenzione e sicurezza relativamente al COVID - 19 (gestione ingressi/uscite, flussi del pubblico e degli addetti ai lavori, distanziamento etc.) durante le attività descritte all'Art. 1 e nel corso degli stessi resta ad esclusivo carico della GESTIONE. In caso di inadempimento dei suddetti obblighi, che comporti assembramenti e/o situazioni di pericolo per la pubblica salute, sarà facoltà dell'Artista non dare inizio e/o sospendere l'evento;

- qualora le attività descritte all'Art. 1 di cui al presente contratto non potessero avere luogo, per la recrudescenza della pandemia da COVID - 19, sancita dalle competenti autorità, tali ipotesi integreranno gli estremi della forza maggiore, in quanto tale non imputabili alle parti.

Art.19) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna Parte si impegna, nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, a rispettare tutte le normative relative al trattamento di dati personali (incluso, senza alcuna limitazione, il Regolamento UE 2016/679, il Decreto Legislativo n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e la normativa nazionale o comunitaria applicabile in materia di dati personali).

Art.20) Ogni modifica ed integrazione del presente accordo dovrà essere estesa in forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti, a pena nullità.

Art.21) La legge regolatrice del presente contratto è quella italiana. Per qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è competente il Foro di Messina.

Art.22) Eventuali integrazioni: la scheda tecnica e il materiale grafico e promozionale inviati sono parte integrante del contratto.

Il contratto è formato da n. 3 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto il 10.11.2025 da rispedire controfirmato via mail a: info@artshowproduzioni.com entro e non oltre il 14.11.2025.

ART SHOW di Arturo Morano
(l'amministratore)

(l'amministratore)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 1342 del C.C. si da specifica approvazione delle seguenti clausole : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20,21,22.

ART SHOW di Arturo Morano
(l'amministratore)

(l'amministratore)